CONVENZIONE TRA:

COMUNE DI LENTATE SUL SEVESO

GRUPPO GHERON SRL
(SOGGETTO GESTORE)

PER LA FORNITURA DI SERVIZI ASSISTENZIALI SOCIOSANITARI, PRESSO LA RESIDENZA SANITARIA ASSISTENZIALE DI VIA GARIBALDI

CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI SERVIZI ASSISTENZIALI E SOCIO SANITARI PRESSO LA RESIDENZA SANITARIA ASSISTENZIALE DI VIA GARIBALDI –
Comune di LENTATE SUL SEVESO (CONVENZIONE)

1. Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. …. del ……. ad oggetto:

per la realizzazione di una RSA (Residenza sanitaria assistenziale) nel Comune di Lentate sul Seveso**.**

2. La presente convenzione prevede il reperimento e l'erogazione di servizi aggiuntivi a prezzi da prestabilirsi in accordo con l'Amministrazione Comunale, ovvero:
   - N.1 posto presso il Centro Diurno Integrato (CDI)
   - N. 1 posto letto in RSA o Nucleo Alzheimer, a seconda delle esigenze espresse dal Comune
   - N. 2 posti ulteriori presso il Centro Diurno Integrato, in caso di accreditamento e convenzionamento regionale di tutti i posti di CDI con la Agenzia di Tutela della Salute (ATS) di competenza, tramite contrattualizzazione o voucher
   - N. 2 posti letto ulteriori in RSA o Nucleo Alzheimer, a seconda delle esigenze espresse dal Comune, in caso di accreditamento e convenzionamento regionale di tutti i posti letto di RSA e Nucleo Alzheimer con la Agenzia di Tutela della Salute (ATS) di competenza, tramite contrattualizzazione o voucher.

3. Che il Comune di Lentate sul Seveso stipula la presente convenzione per la gestione dei posti di cui al precedente punto 2, su indicazione della propria UO Servizi Sociali.

4. Che nel presente atto si indica con il termine RETTA GIORNALIERA DI DEGENZA l'importo dovuto dall'utente del servizio per l'acquisto delle prestazioni rese dalla RSA o dal Nucleo Alzheimer.

5. Che il Gruppo Gheron interviene al presente atto in qualità di gestore della futura realizzanda struttura, per conto proprio o per altro soggetto che lo stesso indicherà, a suo insindacabile giudizio, in sede di sottoscrizione del presente atto o durante tutto il periodo di validità della presente convenzione, in forza di locazione stipulata con il Fondo Salute 2 proprietario del terreno, Fondi gestito da Numeria SGR.

Tutto ciò premesso

TRA

Gruppo Gheron SRL, con sede legale in Milano, via Archimede, 57 CF e PI 01574550339 Rappresentato in atto dal Legale Rappresentante Sig. Eros Bedeschi, nato a Taglio di Po (RO), il 28 marzo 1952, residente in Tortona, strada Comunale Fornaci, 42/C, che ne ha facoltà. Nella presente Convenzione Gruppo Gheron sarà indicato anche come Parte o Gestore

E

il COMUNE DI LENTATE SUL SEVESO con sede in ……. rappresentato da…….. Nella presente Convenzione Il Comune di sarà indicato anche come Parte o Comune

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO DI SEGUITO INDICATO:

ART. 1 OGGETTO DELLA CONVENZIONE

1. La presente convenzione ha per oggetto la costituzione di una riserva di posti letto per degenze presso la Residenza Sanitaria Assistenziale sita in via Garibaldi, da destinare al ricovero di persone anziane non autosufficienti, residenti nel Comune e assistite a carico del bilancio comunale, ai sensi della vigente normativa in materia di RSA/Nucleo Alzheimer nonché della disponibilità di posti nel Centro Diurno Integrato.

2. La suddetta riserva è gestita in accordo tecnico con la UO_Servizi Sociali del Comune contraente, tenuto conto di quanto riportato nei successivi articoli.

ART. 2 DEFINIZIONE DI DEGENZA A RISERVA

1. Per degenza a riserva si intende il ricovero ove il soggetto degente è indicato dal Comune stipulante, sulla base della valutazione degli operatori del Servizio Sociale e degli Organi Tecnici di Gruppo Gheron

2. La degenza attiene in prevalenza alle seguenti fattispecie:

    a) ricovero permanente o di lunga durata;
    b) ricovero programmato e finalizzato al supporto temporaneo del nucleo assistenziale domestico (famiglia, coniuge, care giver), anche denominato “ricovero di sollievo”.

ART. 3 DURATA DELLA CONVENZIONE ED INCONTRI TRA LE PARTI

1. La Convenzione ha durata corrispondente per tutto il periodo di funzionamento della RSA, fatti salvi i casi di recesso unilaterale per inadempienza di cui al successivo articolo. Saranno svolti incontri periodici tra le Parti al fine di valutare la corretta applicazione degli adempimenti previsti dalla presente Convenzione.

ART. 4 NUMERO DEI POSTI LETTO CONVENZIONATI

1. I posti convenzionati, costituenti la riserva di cui al presente atto, sono convenuti nel numero di:
- In caso di mancanza di convenzionamento con la ATS di competenza, tramite contrattualizzazione o voucher:
    - fino a N. 1 POSTO LETTO PER DEGENZA ORDINARIA in RSA o Nucleo Alzheimer, a seconda delle esigenze espresse dal Comune
    - fino a N. 1 ACCESSO PER LA FREQUENZA DEL CENTRO DIURNO ANZIANI
- In caso di convenzionamento con la ATS di competenza per tutti i posti letto della struttura o del CDI, tramite contrattualizzazione o voucher:
    - fino a N. 3 POSTI LETTO PER DEGENZA ORDINARIA in RSA o Nucleo Alzheimer, a seconda delle esigenze espresse dal Comune
    - fino a N. 3 ACCESSI PER LA FREQUENZA DEL CENTRO DIURNO ANZIANI

2. La disponibilità di cui al precedente comma 1 non costituisce per il Comune impegno alla copertura di tutti i posti convenzionati né ad alcun conferimento economico alla RSA relativa alla modalità di pagamento “vuoto per pieno”.

   I posti convenzionati saranno messi a disposizione del Comune dall’inizio delle attività della RSA. Nel caso il Comune non utilizzi completamente il totale dei posti riservati durante il periodo di validità della convenzione, il Gestore riempirà i posti non utilizzati per le proprie necessità, senza nessun riconoscimento economico al Comune, e comunicherà al Comune, ogni qual volta si libererà un posto letto, la possibilità per il Comune di inserire ospiti in convenzione fino al raggiungimento del numero dei posti di cui al comma 1. L’UO Servizi sociali dovrà indicare entro 48 ore lavorative dalla comunicazione del Gestore sulla disponibilità di posti, i nominativi delle persone da inserire, trascorso tale periodo di tempo senza che in Comune esprima i nominativi, il Gestore utilizzerà i posti per altri soggetti in lista di attesa.

ART. 5 DISDETTA DI POSTI LETTO PER DEGENZA A RISERVA

1. Il Comune ha facoltà di disdettare tutti o alcuni dei posti letto a riserva stabiliti sulla base del precedente articolo 4, senza alcuna spettanza economica purché venga data al gestore un preavviso scritto di almeno 15 giorni.

ART. 6 GESTIONE DELLE ACCETTAZIONI

1. Le accettazioni relative ai posti di degenza in regime di riserva sono affidate agli organismi tecnici designati dalla RSA, tenuto conto delle disposizioni emanate dalla Regione Lombardia in materia e dalle indicazioni fornite dagli operatori dei Servizi Sociali del Comune.

2. Il gestore della RSA provvede a predisporre schema di contratto specificamente rivolto alle diverse tipologie di ricoveri.

ART. 7 OBBLIGAZIONI E RESPONSABILITA' DEL GESTORE DELLA RSA

1. In rapporto alla presente convenzione, il GESTORE si obbliga a:

   a) Mantenere i posti a riserva, nel numero e con le caratteristiche in atto così come previsto dalla presente Convenzione ed in particolare secondo quanto previsto nell'Articolo 4.

   b) Assicurare agli utenti ricoverati l'assistenza programmata in relazione alla tipologia della degenza come da norme regionali.

   c) Attivare i ricoveri secondo le indicazioni stabilite dagli organismi tecnici designati dal Comune contraente e con riferimento a quanto previsto dalla Convenzione.

   d) Assegnare i posti ricovero riservati al Comune in modo omogeneo tra i diversi nuclei in cui è strutturata la RSA.

   e) Mettere a disposizione il proprio personale tecnico per la pronta valutazione delle richieste di ammissione.

   f) Provvedere alle dimissioni al tempo e con le modalità previste nel contratto stipulato con l'Ospite.

   g) Attivare la necessaria comunicazione tra il Gestore e l'Uo Servizi sociali al fine di provvedere efficacemente agli inserimenti e alle dimissioni, provvedendo in tal modo ad assicurare al Comune contraente e alla RSA, la migliore gestione economica della struttura.

2. Il gestore, inoltre, si obbliga ad applicare ai degenti, o ai soggetti garanti, le condizioni economiche stabilite nel presente atto.

3. Il gestore assume tutte le responsabilità giuridiche, sanitarie ed assistenziali nei confronti dei soggetti ricoverati così come previsto dalle normative regionali che regolano il settore.

ART. 8 OBBLIGAZIONI DEL COMUNE CONTRAENTE

1. In rapporto alla presente convenzione, il COMUNE CONTRAENTE si obbliga a corrispondere al gestore le competenze economiche dovute, ai sensi della presente convenzione, di cui al successivo art.12.

2. Tali competenze in nessun caso prevederanno da parte del Comune la copertura della quota sanitaria definita da Regione Lombardia in rapporto alle specifiche tipologie di servizio

ART. 9 RICHIESTE DI RICOVERO/PRIORITA'

1. L’ammissione degli ospiti è effettuata dal Gestore nel rispetto delle procedure e competenze stabilite dai competenti organi regionali e con riferimento a quanto riportato nella carta dei servizi della struttura.

2. Con riferimento e compatibilmente con sopra il Comune si riserva, durante l’intera durata della convenzione il diritto di priorità a favore delle richieste di ricovero provenienti da cittadini residenti nel proprio territorio.

3. Al Comune viene riservato il diritto di priorità per il trasferimento di anziani residenti che risulteranno assistiti in altre strutture, alla data di attivazione del servizio, su richiesta degli interessati o loro familiari.

ART. 10
SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO DI DEGENZA

1. Il Contratto di degenza è sottoscritto dal Responsabile della RSA in nome e per conto del Gestore e dall’Utente o suo Garante privato o pubblico.

ART. 11 RETTA GIORNALIERA DI DEGENZA

1. Alla RETTA GIORNALIERA DI DEGENZA applicata agli ospiti sui ricoveri in RSA o Alzheimer, a seconda delle esigenze espresse dal Comune, a riserva, saranno applicate le seguenti percentuali di sconto:
    a Dall’apertura della struttura, al N. 1 posto letto come specificato dall’Articolo 4, sarà applicata una percentuale di sconto pari al 100% (centopercento) della retta alberghiera;
    b Dalla data di accreditamento e convenzionamento per tutti i posti letto della RSA, a N. 2 posti letto aggiuntivi rispetto al punto precedente e come previsto dall’Articolo 4, sarà applicata una percentuale di sconto pari al 50% (cinquantapercento) della retta alberghiera applicata.

   Alla retta sarà aggiunta l’IVA se prevista dalle norme di legge.

2. Alla RETTA GIORNALIERA DI FREQUENZA PER IL CDI applicata agli utenti saranno applicate le seguenti percentuali di sconto:
    a Dall’apertura del CDI, al N. 1 posto come specificato dall’Articolo 4, sarà applicata una percentuale di sconto pari al 100% (centopercento) della retta alberghiera;
    a Dalla data di accreditamento e convenzionamento per tutti i posti letto del CDI, a N. 2 posti aggiuntivi rispetto al punto precedente e come previsto dall’Articolo 4, sarà applicata una percentuale di sconto pari al 50% (cinquantapercento) della retta alberghiera applicata.

3. Le rette di cui ai precedenti commi 1 e 2 sono comprensive di tutti i servizi previsti dalle normative regionali che regolano il settore.

ART. 12 LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE E PAGAMENTI DOVUTI DAL COMUNE CONTRAENTE

1. Le competenze relative alle rette di degenza sono liquidate mensilmente in rapporto all'effettivo andamento del ciclo di ricovero e dimissione. La liquidazione avviene attraverso emissione di fattura elettronica.

2. In rapporto a tali competenze il gestore è tenuto a predisporre esaustiva rendicontazione.

3. Il pagamento delle competenze maturate è dovuto entro 60 giorni dalla data della fattura.

ART. 13 RECESSO

1. Il Comune contraente ha facoltà di recedere, salvi i danni ulteriori, in caso di inadempimento grave da parte dell'altro contraente.

2. Il Comune contraente considera inadempimenti gravi tutti gli atti contrari alle disposizioni contrattuali stabiliti dalla presente convenzione, nonché le omissioni che determinino colpevoli difetti di ottimizzazione del flusso di ricoveri e dimissioni, da cui derivino - per il Comune stesso - oneri altrimenti evitabili.

3. Gli inadempimenti di cui al precedente comma verranno formalizzati dal parte del Comune contraente verso il gestore in forma scritta entro 30 giorni dalla data del loro riscontro.

ART. 14 ASSUNZIONE DEL PERSONALE E TIROCINI

1. Il Gestore s'impegna a reperire il personale occorrente alla gestione dei servizi della RSA prioritariamente tra i cittadini e residenti nel Comune, purché i medesimi siano in possesso dei requisiti e dei titoli richiesti e purché la prova selettiva, svolta da Gruppo Gheron, si concluda con esito positivo a insindacabile giudizio di valutazione da parte di Gruppo Gheron. Il numero di persone necessario alla gestione è fissato in numero adeguato e coerente con le normative regionali di settore rapportati alla capacità recettiva della struttura Il reperimento del personale di cui sopra potrà avvenire attraverso adeguato accordo operativo tra il Comune, la propria agenzia per il lavoro e la formazione e Gruppo Gheron. L'accordo operativo non deve comportare costi a carico di Gruppo Gheron.

2. Tale modalità di selezione del personale non si applica alle posizioni di direzione o di fiducia per le quali non sarà data priorità ai residenti nel Comune.

3. Possono inoltre essere definite postazioni di tirocinio extra-curriculare all'anno da realizzarsi in collaborazione con gli operatori Comunali e/o gli altri soggetti istituzionali o del privato con cui il Comune opera. Tali attività non devono comportare costi per il Gestore.

ART. 15 FORME DI INTEGRAZIONE SOCIALE

1. Il Gestore si dichiara disponibile a concordare con il Comune forme di collaborazione e di integrazione di servizi che si rendessero necessari sul territorio allo scopo di dare più efficacia all'assistenza sul piano sociale, attraverso rapporti con associazioni di volontariato, centri sociali per anziani ed altri servizi comunali.

ART. 16 SUBENTRI

1. Le parti convengono fin d'ora che, qualora il Comune contraente concorra alla costituzione di un ente incaricato della gestione di servizi sociali, tale ente avrà facoltà di subentrare nella presente convenzione alle stesse condizioni allora in vigore.

ART. 17 GIUDIZIO ARBITRALE

1. Per le controversie relative alla esecuzione della presente convenzione le parti concordano circa la propria facoltà di ricorrere ad un collegio arbitrale.

2. Il collegio è composto da un rappresentante del Comune contraente e da un rappresentante del gestore, presieduto da un esperto del settore nominato d'accordo tra le parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente della Corte d'appello nel cui territorio ha sede il Comune.

3. Il collegio arbitrale si riunisce presso il Comune e decide secondo le disposizioni di legge vigenti in materia; anche in ordine alle spese ed agli oneri del giudizio, nel termine, prorogabile su richiesta delle parti, di 90 giorni dal suo insediamento.

ART. 18 FORO COMPETENTE

1. Per ogni contenzioso tra le parti è competente il foro di ……..

li……., …….

Comune di Lentate sul Seveso

…….

Gruppo Gheron SRL

…….